

Il diritto di non essere sfruttati

Franco Chiriaco

I 22,2% del totale dei lavoratori in nero presenti nel nostro paese sono impiegati nel settore agricolo. E' questa l'ultima fotografia fatta dall'Istat circa l'economia sommersa nel nostro paese. Al settore agricolo spetta, quindi, il triste primato del settore con il più elevato numero di lavoratori sprovvisti di qualsiasi tutela contrattuale e salariale. La stessa Istat fornisce come spiegazione del fenomeno quella di un "carattere frammentario e stagionale dell'attività produttiva che favorisce l'impiego di lavoratori temporanei che, essendo in molti casi pagati a giornata, non sono regolarmente registrati". E' questa una convinzione assai radicata nel nostro paese che vorrebbe disegnare l'agricoltura, secondo un'accezione fintamente romantica, come un settore contraddistinto da operatori improvvisati o da giovani studenti in cerca di qualche euro per la discoteca, come è arrivato a dichiarare qualcuno in passato.

Il lavoro in agricoltura è ben altra cosa che questo. Ancora oggi lavorare nei campi equivale ad essere sfruttati, a non

vedersi riconosciuti i diritti primari di uomo e di lavoratore. Le paghe sono una miseria, i contratti di lavoro non vengono applicati e si lavora nei campi come un tempo si lavorava nelle miniere, con orari massacranti e senza alcun rispetto delle norme di sicurezza.

La competitività in agricoltura non si misura come negli altri settori produttivi ma sembra essere una sorta di gara d'appalto al ribasso dove lavora solo chi offre le proprie prestazioni lavorative al minor costo possibile. E' il settore, insieme al-

l'edilizia, dove avviene il maggiore impiego di manodopera extra-comunitaria legale e clandestina, facilmente sfruttabile e ricattabile. L'agricoltura così descritta è anche il settore che riceve più incentivi economici rispetto a tutti gli altri. E', infatti, la prima voce di spesa per l'Unione europea che eroga soldi a pioggia verso questo settore senza vincolarli alle produzioni né al rispetto delle leggi sul lavoro e senza tener conto dei coefficienti occupazionali. Il settore agricolo diventa così un'occasione imperdibile di arricchimento a costo zero, come nel caso delle imprese e delle cooperative senza terra che si dichiarano operanti solo per incassare i soldi degli aiuti Ue. E diventa anche un'occasione per frodare istituti di previdenza quali l'Inps e l'Inail, verso i quali vengono frequentemente inviate le richieste di indennità per persone che non hanno mai lavorato nei campi e che, alle volte, sono addirittura decedute.

A fronte di questa situazione il settore produttivo agricolo è il primo in Europa e il secondo in Italia ed immette nei mercati internazionali prodotti di primissima qualità, gran parte dei quali sono tutelati da marchi di garanzia che ne fanno acquisire ulteriore valore.

E', quindi, un settore fortemente appetibile dove fare affari e dove è più facile aggirare le leggi dello Stato. Lo Stato, infatti, insieme alla politica sono stati i due grandi assenti nella gestione del mercato del lavoro in agricoltura. Per molti esponenti politici il lavoro nei campi viene considerato residuale e marginale, per altri ancora addirittura un "non lavoro" destinato ad una progressiva estinzione. Per troppo tempo è mancata una vera e propria politica agricola nazionale in grado di stroncare le distorsioni nella gestione del mercato del lavoro tanto che l'ultima importante riforma che si ricordi è datata alla metà degli anni '70.

La Flai-Cgil ha intuito che solo colmando questo vuoto costituitosi per la mancanza di politiche era possibile regolamentare il lavoro in agricoltura, facendo tornare la "questione bracciantile" nell'agenda degli interessi nazionali. Il 21 settembre 2007, a Palazzo Chigi, le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali hanno sottoscritto

> con il Governo Prodi l'accordo che rimetteva mano alla gestione del mercato del lavoro e alla previdenza in questo settore. Un accordo giudicato da tutti come una "svolta epocale" per i lavoratori agricoli, che ha reso più agibile il sistema delle quote per ottenere i trattamenti di disoccupazione, che ha avviato un processo di superamento della stagionalità a favore della stabilizzazione dei rapporti di lavoro, che ha adeguato il sistema degli ammortizzatori a quello degli altri settori produttivi.

Il risultato ottenuto è stato figlio di una pervicace lotta sindacale portata avanti dalla Flai-Cgil. Partimmo da Bari, nel 2006 alla presenza del Ministro del Lavoro Cesare Damiano al quale annunciammo la nostra intenzione di mettere fine allo sfruttamento e alla mancanza di diritti. Continuammo pochi mesi dopo a Roma guando, in modo fortemente unitario con Fai-Cisl e Uila-Uil, presentammo la nostra piattaforma rivendicativa. Dovemmo veder escluse le nostre richieste dal protocollo sul welfare del 23 luglio 2007 per un colpo di mano compiuto da personaggi politici che cancellarono quanto convenuto per ricacciare il settore agricolo nel buio. Proseguimmo la concertazione con il Governo, anche se tutti si sperticavano a dichiarare che quell'accordo era ormai blindato e immodificabile, e arrivammo così all'intesa del 21 settembre. Ora che tutto questo è legge verrebbe naturale cantare vittoria. Non è così, purtroppo. Il delicato momento politico che stiamo vivendo ci fa stare tutt'altro che sereni e sappiamo che se l'esito elettorale dovesse consegnare questo paese alle destre dovremo ricominciare il lavoro daccapo. Ma se così fosse, noi ci saremo.

Ancora oggi lavorare nei campi equivale a non vedersi riconosciuti i diritti primari di uomo e di lavoratore. Non deve più essere così





L'orgoglio di essere braccianti agricoli

Salvatore Lo Balbo



II 15 febbraio la Flai Cgil della Sicilia organizza, al teatro Politeama di Palermo, una manifestazione regionale delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto Agro-Alimentare-Ambientale, che affronterà le questioni dello sviluppo, della previdenza, degli ammortizzatori sociali, delle condizioni di vita e di lavoro di circa 170 mila occupati. La manifestazione sarà conclusa dal Segretario Generale della CGIL Guglielmo Epifani.

In particolare si approfondiranno i temi derivanti dalla approvazione da parte del Parlamento nazionale della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, che prevede la riforma della previdenza e degli ammortizzatori sociali, compresi quelli agricoli.

Il comparto è caratterizzato dalla produzione di materie prime, per più di 4 miliardi di euro, utilizzate allo stato fresco e trasformato, che assieme ad una cultura eno-gastronomica, alle tante ricchezze archeologiche e ad una storia millenaria, danno reali "aspettative positive" per il futuro.

Tali aspettative così come valgono per il sistema, per le aziende e per i consumatori, devono valere anche per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti.

Gli occupati del comparto in Sicilia si articolano in: 5.000 dipendenti delle aziende di trasformazione alimentare, che vivono la loro condizione al pari di altri dipendenti dell'apparato produttivo e. in alcuni casi, si posizionano ad un livello medio-alto riconoscendosi anche con i marchi delle aziende in cui lavorano; 15.000 dipendenti delle aziende di commercializzazione, dove alle poche realtà positive si contrappongono tante realtà di sfruttamento e di umiliazione. Mediamente l'unità di misura salariale si è attestata a 220/230 ore di lavoro mensili per 1.000 € e le flessibilità del lavoro esistenti non sono previste da nessuna legge o contratto; 160.000 dipendenti delle aziende del settore agricolo, che agli inevitabii sacrifici derivanti dalla stagionalità delle fasi lavorative devono sommare le pratiche di sfruttamento e assoggettamento perpetrate da padroni senza scrupoli.

Quello che colpisce è la consapevolezza che caporalato, sfruttamento, schiavitù, lavoro nero, sottosalario, mobbing materiale ed intellettuale, trovano in quasi tutte le pieghe della società un consenso e una giustificazione, che ha pari solo con il consenso di cui si avvale la cultura mafiosa.

Oggi la differenza tra i due fenomeni sta nei diversi comportamenti dello Stato e della parte sana della società: contro la mafia oggi siamo vincenti, contro il lavoro nero continuano ad esserci tolleranza e complicità. L'art. 1 della Carta Costituzionale recita che l'Italia è un paese fondato sul lavoro, ovviamente quello legale, e in altre parti della stessa si difendono salari, dignità, salute, libertà di associazione. Sembra che questi alti principi e le norme che ne scaturiscono abbiano una loro extra-territorialità tra i braccianti, i dipendenti dei magazzini, dei panifici, della pesca, dell'artigianato alimentare, etc...

Per giustificare tutto ciò, nessuna ragione economica può essere portata a motivazione o pretesto in una nazione che appartiene al G8, che è tra le prime dieci potenze economiche del mondo, che è stata in prima fila per la moratoria contro la pena

Nulla può giustificare le sofferenze materiali ed intellettuali che centinaia di migliaia di donne e uomini giornalmente devono affrontare per affermare e migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro. Niente può giustificare il caporalato, il negazionismo del lavoro-nero, il giustificazionismo dei bassi salari, il caritatevole schiavismo perpetrato contro i non italiani.

Malgrado tutto, dal dopoguerra ad oggi milioni di siciliani sono stati iscritti negli elenchi anagrafici e hanno prodotto centinaia di miliardi di euro di ricchezza, e non è un caso se, ancora oggi, decine di migliaia di donne e uomini, ragazze e ragazzi si alzano la mattina presto per recarsi nelle campagne, nei magazzini, nelle fabbriche e in mare per continuare a produrre

Per il pieno riscatto di questo popolo, fatto da donne e uomini scolarizzati, da ragazze e ragazzi che danno alle aziende del comparto Agro-Alimentare-Ambientale i migliori anni della loro vita, la Flai-Cgil della Sicilia ha organizzato questa manifestazione. Essere orgogliosi della propria identità di braccianti, operai o impiegati agricoli oggi è possibile.

Con la riforma approvata dal Parlamento abbiamo archiviato le fasce dei 101nisti e dei 151nisti sostenendo un processo di stabilizzazione del lavoro che deve condurre decine di migliaia di lavoratrici e di lavoratori verso un'occupazione a tempo indeterminato.



La legge sul Protocollo Welfare

orme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007

- 55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonchè dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1º gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di
- 56. Ai fini dell'indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purchè in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.
- 57. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detrae dall'importo dell'indennità di cui al comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti.
- 58. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 1 euro ovvero a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo «convergenza» e nelle zone di cui all'objettivo «competitività regionale e occupazionale», come individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
- 59. Il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procede alla verifica delle disposizioni di cui al comma 58, anche al fine di valutarne l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.
- 60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1º gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali:
 - a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza

- e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonchè con gli adempimenti contributivi e assicurativi:
- b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
- c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
- 61. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato».
- 62. A decorrere dal 1º gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti percentuali; l'importo derivante dalla riduzione di 0.3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.
- 63. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, effettuano l'intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all'INPS che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.
- 64. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua l'obbligo di versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.
- 65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:
- «6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004,



Legge 24 dicembre 2007 n. 247



n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004».

66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti dall'articolo 4bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti: «A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale»

67. Con effetto dal 1º gennaio 2008 è abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione

imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale perce-

b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).

68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenidel 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tale fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

69. È abrogata la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

70. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

71. A decorrere dal 1º gennaio 2008 il contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è